

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1493

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1984,
n. 37, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica
per enti ed organismi pubblici

Presentato il 26 marzo 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento riproduce il testo del decreto-legge 25 gennaio 1984, n. 5, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, non convertito in legge entro il prescritto termine. Si è tenuto conto, per altro, di alcune modifiche ed integrazioni apportate dal Senato, che ha concluso l'esame del

provvedimento nella seduta del 13 marzo 1984.

Com'è noto, l'iniziativa si colloca nell'ambito del più vasto complesso di misure adottate dal Governo per ridurre il deficit pubblico e frenare il trend inflattivo.

In questa ottica il provvedimento, che trova il suo presupposto nell'articolo 40

della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni e integrazioni, tende a potenziare le disponibilità di tesoreria, in modo da ridurre il ricorso al mercato finanziario fondato sull'emissione dei titoli del debito pubblico. Nel contempo, viene perseguita anche una finalità di carattere più generale, che è quella di conferire ai flussi finanziari del settore pubblico una maggiore chiarezza e trasparenza.

In particolare il provvedimento intende introdurre, con il sistema della tesoreria unica, una disciplina organica della gestione finanziaria di enti ed organismi pubblici. Infatti, mentre alcuni di questi detengono attualmente conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato e contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato, altri, non essendo tenuti ad alcun accantonamento, possono lucrare interessi in relazione all'entità e alla giacenza dei relativi depositi bancari.

Tutti gli enti destinatari della normativa sono accorpati in due tabelle, *A* e *B*, cui si applica rispettivamente la disciplina dell'articolo 1 e dell'articolo 2.

Il criterio di carattere generale seguito per la inclusione in dette tabelle è quello della connotazione pubblica degli enti stessi. Taluni enti, per altro, si distinguono per una specifica qualificazione, che è quella della più stretta connessione con le strutture dello Stato e del parastato. Essi sono elencati nella tabella *A*. In particolare, poi, nella tabella *A* sono inclusi i comuni, le province ed altri enti minori. Solo gli enti inseriti nella tabella *B* potranno conservare una percentuale riferita al complesso delle entrate di bilancio presso il sistema bancario. Si tratta di criteri che potrebbero far sembrare, per qualche ente, troppo rigorosa l'inclusione nella tabella *A*; la linea di tendenza dovrebbe essere comunque quella di accentrare in un'unica tabella gli enti con accantonamento a tasso zero. A tal fine è preordinata la disposizione figurante nell'articolo 2, quarto comma, intesa a conferire al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di provvedere con propri decreti, su proposta del Ministro del te-

soro, alle occorrenti modifiche ed integrazioni delle tabelle *A* e *B*.

Il nuovo sistema, previsto dall'articolo 1, può così delinarsi:

a) tenuta delle disponibilità liquide degli enti in apposita contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato;

b) esecuzione delle operazioni da parte di aziende di credito tesorieri quali « banche agenti »;

c) modifica eventuale delle convenzioni di tesoreria o di cassa fra gli enti e i tesorieri;

d) regolamentazione, da eseguirsi con decreti del Ministro del tesoro, dei rapporti finanziari fra le « banche agenti » e la tesoreria provinciale dello Stato, nonché dell'assorbimento delle disponibilità liquide degli enti esistenti presso il sistema bancario.

Peraltro, in base al quarto comma del citato articolo 1, fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro *sub d)*, agli enti di cui alla tabella *A* si applicheranno le disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, come ulteriormente modificate ed integrate dall'articolo 3 del presente provvedimento.

Con l'articolo 2 si è inteso, invece, assoggettare il secondo gruppo di enti (tabella *B*) alle disposizioni dell'articolo 40 della citata legge n. 119 del 1981 e successive modificazioni, come ulteriormente modificate ed integrate dall'articolo 3. Fra tali enti sono comprese le regioni a statuto ordinario e speciale, riservando così ad esse un trattamento omogeneo, anche in funzione della normativa concernente la spesa sanitaria di cui all'articolo 35 della citata legge n. 119 del 1981.

Infine, tenuto conto delle finalità dell'iniziativa, con l'articolo 3 si è provveduto a ritoccare la percentuale delle disponibilità che gli enti pubblici possono attualmente detenere presso il sistema bancario in base al più volte richiamato articolo 40 della legge n. 119 del 1981 e successive modificazioni, riducendo ulteriormente la

percentuale stessa dal 6 per cento al 4 per cento. Inoltre, si è prevista una sanzione per l'ipotesi che tale limite non venga rispettato, consistente nell'obbligo, per le aziende di credito, di versare al bilancio dello Stato, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, un interesse corrispondente al tasso ufficiale di sconto, aumentato di quattro punti sulle disponibilità eccedenti il limite prescritto.

* * *

Circa i motivi di straordinarietà ed urgenza che inducono il Governo a prescegliere lo strumento del decreto-legge essi debbono ricercarsi nell'indifferibilità dell'adozione, nella presente fase della manovra finanziaria, di idonee e determinanti misure, dalle quali possano risultare potenziate — come si è già accennato — le

disponibilità di tesoreria, con l'effetto di contrarre il ricorso al mercato fondato sull'emissione di titoli del debito pubblico.

Tale strumento, in definitiva, rafforza il ventaglio di misure economiche adottate dal Governo per tenere sotto controllo la tendenza all'indebitamento pubblico a breve e medio termine, riducendo conseguentemente l'onere per gli interessi a carico del bilancio.

Se è vero che il funzionamento del nuovo sistema di tesoreria « a regime » richiede un complesso e capillare riordinamento delle procedure, con conseguente adeguamento della rete operativa del Tesoro e della Banca d'Italia, da ciò deriva una preminente urgenza dell'approvazione legislativa, allo scopo di prevenire dannosi differimenti che comporterebbero la sostanziale inefficacia della misura adottata durante il presente esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 1984, n. 37, concernente istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

DECRETO - LEGGE 24 MARZO 1984, N. 37

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 24 marzo 1984, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 marzo 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, allo scopo di conseguire consistenti risparmi nella gestione del servizio in parola e di ridurre conseguentemente il fabbisogno finanziario dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa al presente decreto, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle stesse contabilità speciali devono direttamente affluire le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato.

2. I tesorieri o i cassieri possono richiedere l'adeguamento delle convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'espletamento dei relativi servizi.

3. Con decreti del Ministro del tesoro sono disciplinate le condizioni, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui al precedente comma 1 e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche alle disponibilità in numerario o in titoli esistenti presso gli istituti

e le aziende di credito alla fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro di cui al presente comma.

4. Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro previsti dal precedente comma 3, agli enti ed agli organismi pubblici di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal successivo articolo 3 del presente decreto.

Articolo 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 del presente decreto, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto.

2. Restano in vigore, per le unità sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

3. Restano altresì in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle *A* e *B*.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

Articolo 3.

Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole « per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare » sono sostituite dalle parole « per un importo superiore al 4 per cento dell'ammontare » e le parole « che costituisce il limite del 6 per cento » sono sostituite dalle altre « che costituisce il limite del 4 per cento ». Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: « Ove venga accertato che le disponibilità degli enti presso le aziende di credito tesorieri

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

o cassieri superino il limite del 4 per cento, le aziende di credito sono tenute a calcolare sulle disponibilità eccedenti un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti ed a versare il relativo importo al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1984.

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO

Visto, il Guardasigilli: **MARTINAZZOLI**

TABELLA A

Province.

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti.

Consorzi di comuni e di province.

Comunità montane, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti.

Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.

Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.

Consorzio del porto di Bari.

Ente nazionale per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.

Gestione governativa ferrovia Padana.

Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara.

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Istituto nazionale per il commercio estero.

Croce rossa italiana.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Istituti autonomi case popolari - IACP.

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).

Istituto centrale di statistica (ISTAT).

Istituto superiore di sanità.

TABELLA B

Regioni a statuto ordinario e speciale; province autonome di Trento e di Bolzano.

Aziende municipalizzate di trasporto.

INPS.

ENPAS.

INAIL.

Istituto postelegrafonici.

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Consiglio nazionale delle ricerche.

Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Cassa conguaglio zucchero.

Ente nazionale risi.

Cassa per il Mezzogiorno.

Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Mediocredito centrale.

Accademia nazionale dei Lincei.

Aereo club d'Italia.

Centro sperimentale di cinematografia.

Club alpino italiano.

Registro aeronautico italiano.

Università statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali.

Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano ».

Ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Ente nazionale corse al trotto.

Ente nazionale italiano turismo.

Ente nazionale sementi elette.

Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Ente nazionale per il cavallo italiano.

Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « L. Vinci ».

Ente teatrale italiano.

Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » - Torino.

Istituto nazionale del dramma antico - INDA.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria.

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di ottica.

Jockey club d'Italia.

Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.

Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli.

Fondo bombole di metano - Roma.

SVIMEZ.

Società degli *Steeple-chases* d'Italia.

Ente autonomo Esposizione quadriennale d'arte di Roma.

Lega navale italiana.

Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA).

Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale (CINECA).

Enti regionali di sviluppo agricolo.

Istituti zooprofilattici sperimentali.

Istituti sperimentali agrari.

Stazioni sperimentali per l'industria.

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Enti provinciali per il turismo.

Automobile Club d'Italia e delegazioni provinciali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Ente ospedaliero « Policlinico San Matteo » - Pavia.
Ente ospedaliero « Vincenzo dell'Erba » - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto « Giannina Gaslini » - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » - Ancona.
Istituto neurologico « Carlo Besta » - Milano.
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
Ospedale Maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.
Istituto per gli studi di politica internazionale.
Commissariato anticoccidico di Catania.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.

Ente siciliano di elettricità.

Consorzio dell'Adda.

Consorzio del Ticino.

Consorzio dell'Oglio.

Consorzio Idrovia Padova-Venezia.

Ospedale infantile « Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed
Agroglia De Manussi » - Trieste.

Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile.

Accademie ed istituti nazionali di cultura.

Istituto italiano per il medio e l'estremo Oriente.

Istituto italiano di medicina sociale.

Istituto italo-africano.

Istituto per l'Oriente.

Istituto centrale del restauro.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Federazioni sportive nazionali.